



Comune di
FIGLINE E INCISA VALDARNO



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

Visto l'articolo 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, dei Regolamenti delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 50 del 30.06.2021 del Comune di Figline e Incisa Valdarno e n. 26 del 07.06.2021 del Comune di Rignano sull'Arno

IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

- in qualità di Ente capofila ai sensi dell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 15.04.2024 tra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, nella persona del Responsabile Amministrativo Di Area, Scuola E Sport e in attuazione della propria Determinazione n. 1067 del 29.09.2026

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 00,00 del giorno 1° ottobre 2026 e fino alle ore 12,30 del giorno 30 novembre 2026, è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di due distinte graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno. Gli alloggi sono assegnati dai Comuni di cui sopra sulla base delle suddette distinte graduatorie ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla LRT 2/2019.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nelle graduatorie definitive conseguenti ai bandi anni 2022-2024, in quanto le suddette cesseranno di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive conseguenti al presente bando (*ex art. 7 comma 6 e ex art. 10, comma 3, della LRT 2/2019*).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e sulla sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Dati ulteriori" dei siti istituzionali dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Rignano sull'Arno.

ART. 1 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al bando ERP è presentata da un soggetto relativamente all'intero nucleo familiare.

2. **Si considera nucleo familiare** quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;

- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. **Per esigenze di autonomia**, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine; (ex art. 9, comma 3, LRT 2/2019):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

4. Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono altresì presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

5. Il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare per i quali, nell'anagrafe comunale, risulti registrato uno "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, pena esclusione.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

1. La domanda è presentata dal soggetto richiedente al Comune di residenza o al Comune dove svolge l'attività lavorativa oppure al Comune dove è ubicato il centro antiviolenza nel quale è ospitato alla data di pubblicazione del bando di concorso. (*Allegato A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019*).

2. I seguenti requisiti per la partecipazione al Bando, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione (*Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019*), fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della medesima LRT 2/2019, che devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
- asilo politico, status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:
- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Può partecipare anche il richiedente in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno al rinnovo (obbligatoria l'allegazione della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione (Figline e Incisa Valdarno o Rignano sull'Arno). Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione ISEE di tipo ordinario o di tipo corrente, per l'anno 2026, avente un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 non scaduta al momento della presentazione della domanda e con nucleo familiare dichiarato aggiornato alla stessa data e conforme con quello risultante all'ufficio anagrafe del Comune. L'ISEE di tipo corrente sarà considerato solo ai fini del presente requisito d'accesso. Non saranno ammesse le domande dei richiedenti in possesso di attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità.

Per coloro che, per esigenze di autonomia, presentano una domanda distinta rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto;

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione (o Figline e Incisa Valdarno o Rignano sull'Arno). La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, lettera d) della LRT 2/2019;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità** delle quote degli immobili stessi.

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al

soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2) ed e).

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Possono partecipare al bando:

- nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP
- soggetti assegnatari definitivi di alloggi ERP, al solo fine di chiedere una scissione dal nucleo di origine e la creazione di un nuovo nucleo familiare;
- soggetti già assegnatari in Comune diverso in possesso del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b) relativamente al soggetto richiedente.

4. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

2. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2024 costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare riferito all'anno 2024 non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (valore anno 2026 € 8.057,40): **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o disabilità grave:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente una persona riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua e/o con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3;**

a-4 ter. Qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di **1 PUNTO.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4; NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA LETTERA a-4 ter), NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIÙ DI PUNTI 6.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno che lavorano altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

1. uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico:

PUNTI 2;

3. due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 4 PUNTI.

a-8. Richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

a-8 bis nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1.**

Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione : **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2024), regolarmente corrisposto, sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con complessivamente due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

Condizioni di storicità di presenza nelle graduatorie comunali o intercomunali:

c-2) presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 6 PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda del richiedente.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 5 – ALLEGATI OBBLIGATORI PER COMPROVARE I REQUISITI D'ACCESSO

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. copia permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo

oppure:

- copia permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo,

oppure:

- copia titolo di soggiorno per rifugiati, per asilo politico o per protezione sussidiaria;

oppure:

- copia carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;

I titoli scaduti devono essere corredati da copia della ricevuta di presentazione della domanda necessaria al rinnovo

2. documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno (*solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e nel Comune di Rignano sull'Arno*) (ad esempio: estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc.);

N.B. I requisiti di cui ai punti 1. e 2 di cui sopra devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili:

- attestazione di un tecnico abilitato per verifica dell'inadeguatezza dello stesso, *se ricorre la fattispecie;*

- decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile, *se ricorre la fattispecie;*

- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente, *se ricorre la fattispecie;*

- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal rispettivo comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile, *se ricorre la fattispecie;*

- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato ai sensi dell'art. 555 c.p.c., *se ricorre la fattispecie;*

- documentazione comprovante l'indisponibilità delle quote di proprietà, in caso di titolarità pro quota di diritti reali su immobili aventi un valore catastale superiore a € 25.000,00

4. se non in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui si ha la residenza fiscale.

5. marca da bollo da € 16,00:

- da apporre su modulo predisposto dall'Ente e annullare con l'apposizione della data sulla stessa per le domande presentate al Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- il cui numero identificativo e data sono da riportare sul modulo online per le domande presentate al Comune di Rignano sull'Arno.

L'ISEE 2026, sebbene non allegata, dovrà essere disponibile sul sito INPS per la consultazione.

ART. 6 – ALLEGATI OBBLIGATORI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati dall'Art. 3 del presente Bando, dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione, **pena la non attribuzione del relativo punteggio:**

- a. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- b. certificazione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- c. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità, ad es. attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio a-5) *(solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno o nel Comune di Rignano sull'Arno)*;
- d. copia della sentenza di separazione/divorzio con obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto ad esempio estratto conto bancario (punteggio a-8);
- e. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'autorità competente (punteggio b-1);
- f. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale (punteggio b-2);
- g. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile:
 - contratto di locazione intestato ad un membro del nucleo familiare richiedente e che risulti residente nell'alloggio oggetto della locazione;
 - registrazione del contratto di locazione;
 - ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2024 (punteggio b-4);
- h. provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni (punteggio b-5);
- i. provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- j. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (punteggio b-5);
- k. documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il sovraffollamento (punteggio b-6);

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata dalle ore 00,00 del giorno 1° ottobre 2026 e fino alle ore 12,30 del giorno 30 novembre 2026.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online collegandosi ai seguenti indirizzi:

- <https://icarecloud.it/icare-domandeonline-fiv/login.do> piattaforma predisposta dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, per i cittadini ivi residenti o che vi svolgono attività lavorativa, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione con Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- <https://www.comunerignano.it/erp> - accedi al servizio, piattaforma predisposta dal Comune di Rignano sull'Arno, per i cittadini ivi residenti o che vi svolgono attività lavorativa, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione con:

- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Tessera Sanitaria (TS-CNS);
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al DPR 445/2000.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, **esclusivamente**:

- per il Comune di Figline e Incisa Valdarno telefonando ai n. 055/9125248 o 233 o tramite l'indirizzo e-mail erp@comunefiv.it
- per il Comune di Rignano sull'Arno telefonando ai n. 055/8347832 o tramite l'indirizzo e-mail l.pestelli@comunerignano.it

Presso le seguenti biblioteche comunali del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono presenti postazioni con personal computer a cui i cittadini possono accedere:

- Biblioteca "G. Rovai" – Piazza L. Mazzanti, 10 a Figline e Incisa Valdarno
- Biblioteca "M. Ficino" – Via Locchi, 15 a Figline e Incisa Valdarno

Presso tali postazioni NON viene prestata assistenza alla compilazione, ma si può solo usufruire della postazione P.C.. In questo caso si dovranno portare con sé, su supporto di archiviazione (chiavetta usb), i documenti da allegare alla domanda.

Su richiesta del Comune ai Sindacati maggiormente rappresentativi, hanno dato disponibilità all'assistenza alla compilazione le seguenti associazioni di categoria:

- SUNIA previo appuntamento telefonando al numero 055/367904 oppure inviando una mail a info@suniafirenze.it (costo per il servizio € 30,00);
- SICET previo appuntamento telefonando al numero 3668946576 (costo per il servizio € 30,00);
- CONIA previo appuntamento telefonando al numero 3938378500 oppure inviando una mail a conia.firenze@gmail.com (costo per il servizio € 15,00)

ART. 8 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

1. I Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno procedono all'istruttoria delle domande di partecipazione dei richiedenti separatamente, in base al diverso sistema gestionale utilizzato, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.
2. Entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in qualità di Ente capofila, procede all'approvazione delle graduatorie provvisorie, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
3. Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune Capofila e sul sito istituzionale di entrambi i Comuni per 30 giorni consecutivi. I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.
4. Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'Albo pretorio, il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune presso cui è indirizzata la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi autodichiarati erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto. In sede di opposizioni non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione. I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il responsabile del procedimento istruttorio inoltra le medesime alle distinte Commissioni ERP dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative istruttorie.
6. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, le Commissioni ERP devono:

- a) decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando di assegnazione degli alloggi di ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale. Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;
- b) trasmette le graduatorie definitive ed i relativi atti al Responsabile del Servizio per la sua approvazione.
7. Il Comune Capofila approva le graduatorie provvisorie e definitive per ciascun Comune, anche in tempi diversi, in relazione alla numerosità delle domande presentate e al contenzioso eventualmente insorto.
8. Ai fini della notifica, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo di residenza, ma farà fede la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito istituzionale del Comune territorialmente competente – sezione “Amministrazione trasparente – dati ulteriori”.
9. Le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta della domanda online.
10. I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie complessive in ordine di punteggio e in subordine secondo l'ordine crescente del valore ISEE. A parità di ISEE la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo al successivo sorteggio in caso di parità.
11. Le graduatorie definitive hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio e conservano la loro efficacia fino al loro successivo aggiornamento.

ART. 9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del presente intervento. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolari del trattamento sono il Comune di Figline e Incisa Valdarno e il Comune di Rignano sull'Arno, in relazione alle domande di propria competenza.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, ai Regolamenti delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 50 del 30.06.2021 del Comune di Figline e Incisa Valdarno e n. 26 del 07.06.2021 del Comune di Rignano sull'Arno.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Amministrativo di Area, Scuola e Sport del Comune di Figline e Incisa Valdarno Dott. Gianluigi Rettani.

Comune di Figline e Incisa Valdarno, lì 29.09.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO DI AREA, SCUOLA E SPORT
(Dott. Gianluigi Rettani)